

Chiarimenti in merito alla somministrazione di personale dagli Stati UE/SEE e dalla Svizzera

In appresso si riportano alcuni brevi estratti concernenti la somministrazione di personale. Si tratta esclusivamente di considerazioni a titolo informativo, che non hanno alcun vincolo giuridico. Per le informazioni giuridiche si rimanda al sito del "Bundesministerium für Arbeit-, Soziales und Konsumentenschutz" [Ministero Federale per il Lavoro, gli Affari Sociali e la Tutela dei Consumatori], all'indirizzo www.entsendeplattform.at

In fase di compilazione della notifica di somministrazione di personale (ZKO4), si invita a fare attenzione alle rispettive finestre informative, le quali contengono importanti informazioni, utili ai fini della corretta compilazione del modulo.

Si ha somministrazione transfrontaliera di personale quando un'azienda (somministratore) "**mette a disposizione**" di un'altra azienda (utilizzatore) uno o più dipendenti, o figure assimilate, ai fini della prestazione di servizi in Austria nell'ambito di un contratto di fornitura di servizi.

Il datore di lavoro straniero (= somministratore) ha l'obbligo di notificare all'Ufficio di coordinamento centrale per il controllo dell'occupazione illegale l'impiego di dipendenti, o figure assimilate, somministrati in Austria, **PRIMA della data di presa di servizio** del suddetto personale.

Si ha somministrazione di personale se:

- la prestazione lavorativa contrattualmente dovuta non viene effettuata a favore del datore di lavoro (= somministratore), bensì a favore di un terzo (= utilizzatore);
- l'utilizzatore impiega i dipendenti, o le figure assimilate, del somministratore per svolgere una prestazione lavorativa conforme ai canoni aziendali;
- i dipendenti somministrati, o le figure assimilate, vengono integrati nell'azienda dell'utilizzatore e sono soggetti alla sua supervisione per l'intero periodo di somministrazione;
- vengono seguite le istruzioni dell'utilizzatore;
- non viene realizzata alcun'opera differente/diversa dai prodotti/servizi dell'utilizzatore locale, e
- il lavoro non viene svolto prevalentemente con attrezzature e materiali del datore di lavoro straniero.

Per valutare se è data la fattispecie della somministrazione di personale è da ritenersi determinante il **reale contenuto economico** e non la forma esteriore della stessa.

A chi compete l'obbligo di notifica:

Il somministratore / datore di lavoro estero ha l'obbligo di notificare all'Ufficio di coordinamento centrale, ai sensi dell'art. 19 comma 1 LSD-BG (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz [Legge contro il dumping salariale e sociale; in appresso: LSD-BG]), la somministrazione (l'impiego) dei lavoratori distaccati in Austria, così come delle figure assimilate, **PRIMA della data di presa di servizio** del suddetto personale. Per i lavoratori mobili del settore dei trasporti, la notifica va presentata **PRIMA del loro ingresso** nel territorio federale.

In conformità all'art. 19 comma 2 LSD-BG, la comunicazione deve avvenire **esclusivamente e obbligatoriamente** su supporto informatico, tramite utilizzo dei moduli elettronici ZKO4 del "Bundesministerium für Finanzen" [Ministero Federale delle Finanze].

Per **ogni singola somministrazione di personale** è prevista una **notifica separata**; le eventuali variazioni a posteriori dei dati devono essere comunicate immediatamente.

Le variazioni a posteriori riguardano:

- il cambiamento del/dei luogo/i di impiego
- la modifica dell'orario di lavoro o del numero delle ore di lavoro previste per i singoli lavoratori
- la cessazione del rapporto di lavoro
- la posticipazione della data di presa di servizio del lavoratore rispetto a quanto comunicato nella prima notifica
- la mancata attuazione delle somministrazioni già notificate in riferimento ai singoli lavoratori o a tutti i lavoratori

Nota: Per le notifiche a posteriori in relazione ai dipendenti o alle figure assimilate, nonché per ulteriori variazioni / rettifiche, utilizzare il modulo ZKO4-Notifica di modifica. Qualora tale notifica di modifica non contemplasse le vostre esigenze, per effettuare la vostra comunicazione contattate l'Ufficio di coordinamento centrale via e-mail. Per le variazioni a posteriori riguardanti il luogo di impiego è obbligatorio presentare una nuova notifica.

Attenzione: Art. 19 comma 1 LSD-BG [...] L'utilizzatore che distacca in Austria un lavoratore ai fini dell'effettuazione di una prestazione di servizio, in riferimento agli obblighi di notifica di cui al presente comma e ai commi 2 e 3 è da ritenersi a tutti gli effetti un datore di lavoro. [...]

Qualora la somministrazione di personale avvenga al di fuori dell'Austria, ma in uno Stato SEE e in Svizzera, ovvero qualora non abbia luogo una somministrazione **diretta** ad un utilizzatore austriaco (es. somministrazione di personale dalla Germania alla Germania), in tal caso all'utilizzatore competeranno gli obblighi di notifica, nonché l'obbligo di conservazione e messa a disposizione della documentazione relativa alla retribuzione, con riferimento al personale somministratogli, **in qualità di datore di lavoro!** Ciò significa che trovano applicazione gli stessi obblighi previsti per la fattispecie del distacco del personale interno.

Definizione e modalità di conservazione della documentazione relativa alla notifica:

Ai sensi dell'art. 21 comma 3 LSD-BG, con riguardo a ogni lavoratore somministrato **in linea di massima** l'utilizzatore è tenuto, a conservare **sempre** la documentazione relativa alla notifica presso il luogo di lavoro/occupazione per tutta la durata della somministrazione, e a presentare tale documentazione in caso di eventuali controlli, oppure a renderla accessibile in formato elettronico al momento del controllo.

Con l'art. 21 comma 2 LSD-BG, il legislatore ha inteso fornire ulteriori possibilità di conservazione della documentazione relativa alla notifica presso il luogo di lavoro/occupazione (luogo di impiego).

Presupposto indispensabile per beneficiare di tale possibilità di conservazione è che ciò sia espressamente specificato nella notifica (ZKO4) e che pertanto diventi **obbligatorio in via esclusiva** (possibilità di scelta).

Qualora la suddetta documentazione **non** risulti essere a disposizione presso la persona indicata / il luogo indicato, tale inottemperanza comporterà l'avvio di un procedimento penale amministrativo. Eventuali variazioni a posteriori o il conferimento in un momento successivo non sono consentiti!

Nota: Per i lavoratori mobili del settore dei trasporti (trasporto di merci e/o persone), è previsto l'obbligo di conservare nel veicolo con cui prestano servizio la documentazione relativa alla notifica già **a partire dal momento del loro ingresso** nel territorio federale (attraversamento del confine di Stato), ovvero di rendere accessibile in formato elettronico direttamente sul posto tale documentazione al momento del controllo. In questo caso il veicolo coincide con il luogo di impiego

Ai sensi dell'art. 21 comma 3 LSD-BG, con l'espressione "la necessaria documentazione relativa alla notifica" si intendono i documenti in appresso specificati, ovvero:

- Notifica di somministrazione di personale (ZKO4)
 - notifiche riguardanti eventuali variazioni (notifica di modifica)
- Documentazione relativa alla notifica all'ente di previdenza sociale A1/E101, salvo il caso in cui per il lavoratore somministrato in Austria non sussista alcun obbligo previdenziale, oppure
- Documentazione equipollente **in lingua tedesca**, quale
 - richiesta di rilascio di un documento previdenziale **E**
 - dichiarazione dell'ente previdenziale competente in cui si attesta che il lavoratore è soggetto all'obbligo di assicurazione sociale presso l'ente previdenziale straniero per l'intera durata del periodo di distacco
- Laddove necessario, l'autorizzazione amministrativa per l'impiego di personale somministrato presso lo Stato in cui ha sede il datore di lavoro (cittadini di Stati terzi – ad es. i cittadini cinesi in Germania necessitano di un permesso di lavoro)

Colui il quale, in qualità di **somministratore** ex art. 26 comma 1 LSD-BG,

- non provvede a presentare alcuna notifica di somministrazione, ovvero alcuna notifica concernente variazioni successive dei dati ex art. 19 commi 2 e 4 LSD-BG, o presenta la suddetta documentazione oltre i termini previsti o in maniera incompleta, oppure
- riporta deliberatamente dati falsi nella notifica di somministrazione o nella notifica di modifica, incorre in una contravvenzione amministrativa, punibile con una sanzione pecuniaria.

Colui il quale, in qualità di **utilizzatore** ex art. 26 comma 2 LSD-BG,

- contravvenendo al disposto dell'art. 21 comma 3, non ottempera all'obbligo di mettere a disposizione o rendere accessibile la documentazione, incorre in una contravvenzione amministrativa, punibile ai sensi delle norme di diritto penale amministrativo.

Definizione e modalità di conservazione della documentazione relativa alla retribuzione ai sensi dell'art. 22 comma 2 LSD-BG

In linea di massima, con riguardo a **tutto il personale** somministrato e specificato nella notifica, l'utilizzatore è tenuto a conservare **SEMPRE** la documentazione relativa alla retribuzione presso il luogo di impiego/lavoro per l'intera durata del periodo di impiego in territorio austriaco. Il tanto si applica anche nel caso di cessazione anticipata del periodo di somministrazione dei singoli lavoratori. Il somministratore ha l'obbligo di mettere la suddetta documentazione a disposizione dell'utilizzatore, e il tanto dovrà poter essere dimostrato.

Con l'espressione "documentazione relativa alla retribuzione" si intendono i documenti in appresso specificati, ovvero:

- Contratto di lavoro o il cosiddetto "Dienstzettel" [dichiarazione scritta attestante i diritti e gli obblighi principali derivanti dal contratto di lavoro]
- Busta paga
- Le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dello stipendio o l'avvenuta esecuzione del bonifico bancario
- Foglio paga
- Foglio ore
- La documentazione riguardante l'inquadramento salariale per verificare che i compensi versati al lavoratore distaccato corrispondano a quanto dovutogli per l'intera durata del periodo di impiego ai sensi delle norme di legge **austriache** (salario regolato da contratto collettivo e salario minimo)

Tutta la documentazione relativa alla retribuzione dovrà essere conservata **in lingua tedesca**, fatta eccezione per il contratto di lavoro, il quale potrà essere presentato o in tedesco o in inglese.

Mancata conservazione e messa a disposizione della documentazione relativa alla retribuzione ai sensi dell'art. 28 LSD-BG

Colui il quale, in qualità di somministratore

- contravvenendo al disposto dell'art 22 comma 2 LSD-BG, non provvede a mettere a disposizione dell'utilizzatore la documentazione relativa alla retribuzione in maniera comprovabile, oppure in qualità di utilizzatore
- contravvenendo al disposto dell'art 22 comma 2 LSD-BG, non provvede a conservare e mettere a disposizione la documentazione relativa alla retribuzione,

commette un illecito amministrativo, punibile con una sanzione pecuniaria.

Inoltro della notifica alle autorità competenti

Le notifiche di somministrazione riguardanti i cittadini croati, nonché i cittadini di Stati terzi, vengono inoltrate dall'Ufficio di coordinamento centrale ai centri per stranieri dell'Arbeitsmarktservice Österreich [AMS = servizio istituito dal Ministero del Lavoro austriaco e avente la funzione di fornire servizi relativi al mercato del lavoro] allo scopo di verificare la presenza dei presupposti necessari per la **dichiarazione/autorizzazione UE di distacco o l'autorizzazione all'impiego**. L'elaborazione e il rilascio della stessa competono all'AMS.

Per informazioni: www.ams.at

La notifica viene trasmessa ai seguenti organi:

- autorità competenti per le attività commerciali
- ente di assicurazione malattia competente
- per i lavori nel settore dell'edilizia, alla "Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse" [BUAK = Cassa edile austriaca]
- "Bundesministerium für Arbeits-, Soziales und Konsumentenschutz" [Ministero Federale per il Lavoro, gli Affari Sociali e la Tutela dei Consumatori]
- "Sozial- und Weiterbildungsfonds" [Fondo Sociale e per la Formazione]

Potete trovare un aiuto per la compilazione dei moduli direttamente nell'applicazione WEB.

Fate attenzione alle finestre informative nell'applicazione!